

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,  
ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

### 35° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 1975

Presidenza del Presidente TESAURO

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Seguito della discussione congiunta e rinvio:

« Abrogazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, riguardante l'acquisto delle armi Flobert e relative munizioni, delle armi ad aria compressa e delle munizioni da caccia » (1248) (Approvato dalla Camera dei deputati);

« Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi » (1873):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 344, 345, 346 e <i>passim</i>
ABENANTE . . . . .	345, 346, 348 e <i>passim</i>
AGRIMI . . . . .	345, 346, 348 e <i>passim</i>
BRANCA . . . . .	350, 351, 353 e <i>passim</i>
BRUGGER . . . . .	347, 352, 354 e <i>passim</i>
DE MATTEIS . . . . .	344, 347
GAVA . . . . .	359, 360, 361
LANFRÈ . . . . .	351
MAFFIOLETTI . . . . .	346, 350, 353 e <i>passim</i>
MURMURA, relatore alla Commissione . . . . .	344, 345 346 e <i>passim</i>

PASTORINO . . . . .	Pag. 353
PETRELLA . . . . .	345, 348, 350 e <i>passim</i>
SCARDACCIONE, sottosegretario di Stato per l'interno . . . . .	347, 348, 351 e <i>passim</i>
TOGNI . . . . .	351
TREU . . . . .	346, 350
VENANZI . . . . .	358
ZUGNO . . . . .	350, 351

*La seduta ha inizio alle ore 10,55.*

TREU, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Seguito della discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

« Abrogazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, riguardante l'acquisto delle armi Flobert e relative munizioni,

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (12 febbraio 1975)

delle armi ad aria compressa e delle munizioni da caccia » (1248) (Approvato dalla Camera dei deputati);

« Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi » (1873)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi » e: « Abrogazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 2 novembre 1956, n. 1274, riguardante l'acquisto delle armi Flobert e relative munizioni, delle armi ad aria compressa e delle munizioni da caccia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Murmura di riferire alla Commissione sul lavoro svolto nella Sottocommissione, costituita nella seduta del 5 febbraio scorso, per l'elaborazione degli emendamenti al testo del disegno di legge n. 1873.

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda il lavoro svolto dalla Sottocommissione, costituita — come ha testè ricordato l'onorevole Presidente — nella seduta del 5 febbraio scorso per l'elaborazione degli emendamenti al testo del disegno di legge n. 1873, preso a base della discussione, mi limiterò a dire che in quella sede è stata raggiunta una notevole intesa su quasi tutti i punti; infatti, soltanto sull'articolo 4, relativo alle armi improprie, e su qualche altra norma di dettaglio non vi è stata l'unanimità dei consensi da parte dei rappresentanti dei vari Gruppi.

Ritengo peraltro che piuttosto che fare una lunga relazione su tutto il testo, sia utile discutere sulle diverse disposizioni man mano che si presentano in sede di esame dei singoli articoli.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale. Desidero dare atto, come componente della Commissione e non come Presidente, del lavoro veramente pregevole svolto dalla Sottocommissione, la

quale, eliminando anche alcune manifeste inesattezze, ha predisposto una serie di emendamenti senz'altro migliorativi.

D E M A T T E I S . Debbo anche io sottolineare il positivo lavoro svolto dalla Sottocommissione, dove, in linea di massima, si è raggiunto — come ha già rilevato l'onorevole relatore — pieno accordo, salvo alcune riserve sull'articolo 4. Colgo l'occasione quindi per richiamare l'attenzione della Commissione sul contributo particolarmente apprezzabile dato dal senatore Petrella, in rappresentanza del Gruppo comunista, alla formulazione del nuovo testo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo quindi all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1873, di cui do lettura:

#### Art. 1.

*(Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra)*

Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonchè le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici e altri congegni micidiali di qualunque natura.

Sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impegno comuni con le armi da guerra.

Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (12 febbraio 1975)

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. A questo articolo la Sottocommissione propone un emendamento tendente a premettere al secondo comma le parole « Fatto salvo quanto stabilito al secondo comma dell'articolo 2 ».

A B E N A N T E . Vorrei conoscere il motivo di una tale aggiunta.

P R E S I D E N T E . Se ho ben capito, l'onorevole collega desidererebbe che il relatore mettesse l'accento su quelle che sono le novità e le differenze rispetto al testo originario del disegno di legge.

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. L'unica novità introdotta all'articolo 1 è costituita appunto dall'aggiunta all'inizio del secondo comma delle parole: « Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2 ». Con essa si vogliono con precisione escludere quelle armi che, per le loro caratteristiche, possono determinare degli equivoci rispetto alle armi comuni da sparo; si tratta insomma di una ulteriore specificazione.

P R E S I D E N T E . Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla dizione, contenuta nel primo comma, « delle truppe nazionali o estere »; a me pare infatti che in una disposizione di legge italiana non sia possibile fare riferimento ad attrezzature belliche straniere.

A G R I M I . Facendo seguito all'osservazione dell'onorevole Presidente, dal momento che siamo qui riuniti anche per migliorare dal punto di vista legislativo i testi, vorrei rilevare che, ove si parlasse di armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, « sono » destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, il riferimento anche all'armamento estero sarebbe preciso ed opportuno. Infatti, per poter affermare che si tratta proprio di una certa arma bisognerebbe appunto specificare che è in dotazione, è destinata all'armamento, ad esempio, delle truppe inglesi, tedesche o italiane.

Ma poichè nell'articolo è detto « sono o possono essere » a me pare che, effettivamente, le parole « delle truppe nazionali o estere » siano superflue e che sia quindi sufficiente dire « sono o possono essere destinate al moderno armamento per l'impiego bellico », ove che sia, evidentemente, in Italia o all'estero.

In altri termini, se ci riferiamo ad un'arma che può essere destinata, è suscettibile di essere destinata al moderno armamento per l'impiego bellico, in Italia o fuori d'Italia (oggi per esempio, la Germania non l'adoopera, ma potrebbe anche adoperarla in futuro: ed in tal caso ricadrebbe sotto la legge), è inutile, a mio avviso, aggiungere l'espressione « delle truppe nazionali o estere ».

Resto comunque in attesa di ulteriori chiarimenti al riguardo.

P E T R E L L A . La definizione che qui è contenuta si rifà a quelle tradizionalmente usate a proposito delle armi da guerra, che parla appunto di armi destinate all'armamento attuale — questo è l'elemento implicito, ma comunque presente nella definizione — degli eserciti. Comunque qui si fa riferimento a situazioni concrete, sulle quali la Sottocommissione non ha inteso porre particolarmente l'accento. Se una modificazione può essere apportata nel senso chiarificatore di « bellico », che va un po' nella direzione indicata dal collega Agrimi, è nella seconda parte del primo comma dell'articolo 1, là dove si fa riferimento alle bombe, perchè è lì che sfugge il riferimento all'armamento degli eserciti mentre si parla di aggressivi chimici e di altri congegni micidiali che gli eserciti possono anche non usare. Bisognerebbe cioè aggiungere la parola « bellici » dopo l'altra « congegni », anche per evitare abusi interpretativi, ed io avanzo formale proposta di emendamento in tal senso.

P R E S I D E N T E . A prescindere da questo secondo emendamento, ricordo che la questione verteva esclusivamente sulle parole « sono o possono essere destinate al moderno armamento ».

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (12 febbraio 1975)

**M A F F I O L E T T I .** Io sarei più favorevole all'attuale dizione dell'articolo, che è più precisa, mentre la proposta del collega Agrimi si presta maggiormente agli equivoci.

**A G R I M I ,** Non mi sembra, ma comunque non insisto.

**P R E S I D E N T E .** Sono d'accordo sull'aggiunta della parola « bellici », ma eviterei altre modifiche inutili.

**T R E U .** La frase « sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico » va chiarita: in primo luogo perchè possono esistere anche armi di tipo diverso, altrettanto micidiali ma non ancora previste per quello scopo, e, in secondo luogo, perchè la parola « estere » evoca rapporti di esportazione e di movimento con l'estero, appunto.

**M A F F I O L E T T I .** Ad ogni modo, prima di procedere, gradiremmo sentire una relazione completa della Sottocommissione sul testo presentato.

**A B E N A N T E .** Io ho qualche perplessità e ritengo che bene abbia fatto il relatore a stabilire, nella sua esposizione, una stretta correlazione tra gli articoli 1 e 2, richiamandosi quest'ultimo al primo e secondo comma dell'altro. Non dimentichiamo, però, che dobbiamo varare una legge la quale sia la più chiara possibile e lasci poco spazio alle interpretazioni soggettive; che sia tale, cioè, da raggiungere lo scopo.

Ora, quando nel primo comma dell'articolo 1 si parla di armi in dotazione all'esercito italiano o ad eserciti stranieri, fino agli aggressivi chimici e altri congegni micidiali di qualunque natura, che cosa si vuole intendere? Che può essere congegno micidiale anche un sasso legato ad un pezzo di spago? Non esiste cioè un rapporto tra il congegno ed il concetto di bellico, ed il campo diviene così vasto che anche la discrezionalità finisce per essere infinita, data l'indeterminatezza della norma.

In secondo luogo, l'articolo 2 reca una elencazione che giustamente i colleghi della Sottocommissione hanno integrato includendovi anche « le repliche di armi antiche ad avanzata prodotte anteriormente al 1890 ». Desidero però porre a me stesso una domanda: che senso ha il secondo capoverso dell'articolo 1, quando esiste l'elencazione dell'articolo 2?

**M U R M U R A ,** *relatore alla Commissione.* Si tratta di due cose diverse: armi da guerra e armi da sparo.

**A B E N A N T E .** Ecco allora che all'articolo 1 bisogna parlare di congegni bellici micidiali di qualunque natura, appunto per evitare di estendere all'infinito il campo della discrezionalità.

Poi l'ultimo comma dell'articolo 1 stabilisce che sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra. Mi chiedo allora: perchè solo quelle da guerra e non anche quelle elencate all'articolo 2?

**P R E S I D E N T E .** Vorrei sapere dal senatore De Matteis, che ha presieduto la Sottocommissione, se da quest'ultima è stato tenuto presente — e devo ritenere che lo sia stato senz'altro — il fatto che l'articolo 1 inizia con le parole « Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza », e via dicendo. Noi non possiamo, cioè, lasciare nel generico o nell'indeterminato tutto ciò che integra un precetto penale: è una norma elementare del nostro ordinamento, che va applicata. Ora, quando si parla di armi che « possono essere destinate al moderno armamento », si usa appunto una dizione vaga, generica, che può essere corretta individuando meglio e circoscrivendo l'oggetto della norma; ma quando si aggiunge addirittura che il moderno armamento è quello delle « truppe nazionali od estere », si estende la legge penale italiana a quello che avviene in paesi stranieri, e questo è un qualcosa che va accuratamente meditato. Se la Sottocommissione ha valutato la situazione, come credo, me ne compiaccio e debbo ritenere

1ª COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (12 febbraio 1975)

che abbia concluso sulla legittimità costituzionale e della disposizione, per cui sono pronto a ritirare l'obiezione. Però vorrei saperlo, ripeto.

**D E M A T T E I S .** Riferendoci ad armi di altri Stati abbiamo tenuto presente, in modo particolare, il fatto che molti armamenti del Vietnam, attraverso altri paesi, giungono in Italia.

**P R E S I D E N T E .** Allora lei considera arma da guerra anche quella che in un paese straniero può non esserlo?

**M U R M U R A , relatore alla Commissione.** Vi è una ragione di sicurezza. Del resto esistono gli accordi internazionali, quelli della Nato.

**P R E S I D E N T E .** Qui ci troviamo in materia penale ed il giudice penale deve applicare solo la legge, per cui, come ho detto, non si può consentire ad una situazione generica, vaga, indeterminata, per paesi nei quali non possiamo disporre. Se lasciassimo solo le parole « moderno armamento delle truppe » la garanzia sarebbe assoluta ed il giudice potrebbe tranquillamente applicare la norma penale.

**B R U G G E R .** Io sono favorevole all'articolo nella sua formulazione originale ritenendo che in ogni caso il giudice abbia la possibilità di giudicare sulla spiccata potenzialità di offesa di quella determinata arma, nonchè sulla sua appartenenza all'armamento moderno delle truppe. Certo un arco ed una freccia, utilizzati, possibilmente, da una tribù africana, non rientrano tra le armi che sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali od estere per l'impiego bellico, non presentando una spiccata potenzialità di offesa.

**M U R M U R A , relatore alla Commissione.** Io, sull'articolo 1, non ho altro da aggiungere. Ritengo che possa essere accolto l'emendamento proposto dal senatore Petrella tendente ad aggiungere la parola « bellici » dopo l'altra « congegni ». D'altronde

la discrezionalità che è stata criticata nell'articolo ha una sua ragion d'essere, condizionata dalla « spiccata potenzialità d'offesa » e dalla particolare situazione esistente in Italia, dove le armi da guerra possono essere del tipo più vario e diverso.

Inoltre, dire « sono » significa standardizzare, ad un determinato momento, l'indicazione di queste armi da guerra.

**P R E S I D E N T E .** Faccio presente all'onorevole collega che la questione verteva sull'opportunità o meno di mantenere l'espressione « delle truppe nazionali o estere », a mio parere talmente indeterminata da portarci all'inverosimile.

**M U R M U R A , relatore alla Commissione.** Credevo che si discutesse dell'opportunità di sopprimere le parole « o possono essere ».

**P R E S I D E N T E .** L'onorevole rappresentante del Governo potrà forse darci qualche chiarimento in proposito.

**S C A R D A C C I O N E , sottosegretario di Stato per l'interno.** L'inserimento delle parole « delle truppe nazionali o estere » è stato determinato dalla volontà di far cessare il notevole commercio, svoltosi finora, di armi che erano in uso presso gli eserciti dei vari Paesi del mondo e che, diventate non moderne, erano state messe in vendita ed adottate spesso, ad esempio, per la caccia. Si tratta di armi micidiali, da guerra, che noi ritroviamo invece in circolazione autorizzate nel possesso e nell'uso, anche nei tiri a segno. Si è voluto addirittura precisare questo concetto — e questo mi sembra che tagli, per così dire, la testa al toro — nel successivo secondo comma, là dove è detto, in definitiva, che sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi in dotazione agli eserciti moderni, possono ledere comunque la vita umana come se fossero armi da guerra. In altri termini, anche una vecchia carabina, un moschetto '91, ormai in disuso, sono armi tipo guerra che possono provocare lesioni mortali anche da notevole distanza.

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (12 febbraio 1975)

P R E S I D E N T E . Su questo non vi è alcun dubbio. Insisto nel dire, però, che non so quanto sia opportuno, trattandosi di una legge penale, lasciare una dizione troppo generica. Per conio mio, comunque, non intendo sollevare alcuna obiezione; se la Sottocommissione infatti era d'accordo nel mantenere il testo originario, non ho nulla in contrario a che tale testo venga approvato.

P E T R E L L A . Proporrei di aggiungere, alla fine del primo comma dell'articolo in esame, dopo la parola « congegni » l'altra « bellici ».

A B E N A N T E . Indubbiamente è una aggiunta necessaria.

A G R I M I A questo proposito, vorrei fare alcune considerazioni. Il congegno micidiale è affidato un po' all'inventiva di colui che lo predispone; in guerra, ad esempio, quando si invia una pattuglia per minare un ponte, si affida la relativa esecuzione all'artificiere che studia il congegno micidiale più adatto, tale da farlo saltare. Ora, però, se noi aggiungiamo la parola « bellici » dopo l'altra « congegni », a me pare che veniamo ad escludere il caso di quei congegni che, pur non essendo bellici (e qui faccio riferimento, in particolare, all'attentato sul treno « Italicus »: nessun artificiere infatti avrebbe mai adottato il sistema adottato in quella occasione), sono tuttavia micidiali. Non so peraltro se tale ipotesi sia prevista in articoli successivi: in questo caso non avrei nulla in contrario alla aggiunta proposta.

S C A R D A C C I O N E , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Per quanto mi riguarda, sono perfettamente d'accordo sull'opportunità di inserire la parola « bellici ».

A B E N A N T E . L'ultimo comma dell'articolo recita: « Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra ». La Commissione non ritiene che si debba aggiungere, alla fine, « e delle armi comuni da sparo elencate dal primo comma dell'articolo 2 »?

P R E S I D E N T E . Mi sembra che questo sia precisato nello stesso articolo 2. Comunque, se l'onorevole collega fa una proposta formale in tal senso la metterò ai voti.

A B E N A N T E . Prima di fare una proposta di emendamento, riterrei opportuno discuterne, in modo da evitare inutili appesantimenti della discussione.

S C A R D A C C I O N E , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Si tratta di un concetto largamente sviluppato in seguito.

A B E N A N T E . Desidero chiarire ulteriormente il mio pensiero. Nell'ultimo comma dell'articolo 1 viene preso in considerazione il possesso di cartucce e relativi bossoli, di proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra; successivamente nell'articolo 2 vengono elencati degli strumenti che, pur non essendo bellici, possono arrecare danno alle persone e alle cose. Orbene, dove viene vietato, dove viene disciplinato il possesso delle cartucce e dei proiettili o parti di essi, relativi al caricamento di tali strumenti?

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. Successivamente.

A B E N A N T E . In tal caso sono soddisfatto; la dichiarazione dell'onorevole relatore mi tranquillizza. Peraltro, nel caso in cui questo non fosse, potremmo sempre riprendere la questione.

P R E S I D E N T E . Data la complessità della materia, propongo di procedere alla votazione dell'articolo per commi separati.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Ricordo agli onorevoli colleghi che al primo comma è stato presentato un emendamento dal senatore Petrella tendente ad aggiungere, dopo la parola « congegni » l'altra « bellici ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (12 febbraio 1975)

Metto ai voti il primo comma, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*E approvato*).

Al secondo comma, la Sottocommissione propone — come gli onorevoli colleghi ricordano — un emendamento tendente a premettere le parole « Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo comma, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Metto quindi ai voti il terzo comma dell'articolo 1.

(*E approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*E approvato*).

## Art. 2.

(*Armi e munizioni comuni da sparo*)

Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e salvo quanto disposto al secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:

a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;

b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;

c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;

d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;

e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purchè non a ripetizione automatica;

f) le rivoltelle e le pistole a rotazione;

g) le pistole a ripetizione semiautomatica.

Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.

Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate « da bersaglio da sala », a salve o ad emissione di gas, gli strumenti lanciarazzi e le armi ad aria compressa sia lunghe che corte, escluse quelle destinate alla pesca e quelle per le quali la Commissione consultiva di cui al successivo articolo 6 escluda, in relazione alle caratteristiche proprie delle stesse, l'attitudine a recare offesa alla persona.

Le munizioni destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite da proiettili perforanti, traccianti, incendiari, esplodenti o autopropellenti, nè possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive.

Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto-legge 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari.

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. La Sottocommissione propone in primo luogo il seguente emendamento: *nel primo comma, dopo la lettera g), aggiungere: « h) le repliche di armi antiche ad avvanca-rica prodotte anteriormente al 1890 »*. Tale emendamento è stato ispirato dall'opportunità di escludere le suddette repliche di armi, del resto inoffensive e non micidiali, dalla catalogazione delle armi da guerra.

Al terzo comma la Sottocommissione propone di sopprimere, al terzo rigo, le parole

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (12 febbraio 1975)

« a salve », considerando appunto che le armi a salve non vengono normalmente considerate come armi comuni da sparo.

La Sottocommissione propone infine un emendamento tendente a sostituire l'intero quarto comma con i seguenti:

« Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottola a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, autopropellenti, nè possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza dal questore.

Si considerano armi antiche da sparo quelle ad avancarica e quelle di fabbricazione anteriore al 1880 ».

A G R I M I . Per quanto riguarda la lettera *h*), sarebbe meglio parlare di « modelli prodotti anteriormente al 1890 ».

P R E S I D E N T E . Meglio ancora sarebbe allora parlare di « modelli anteriori al 1890 », sopprimendo la parola « prodotti », che non aggiunge nulla ma può anzi far sorgere qualche dubbio.

A G R I M I . Vorrei comunque sapere perchè un modello costruito, ad esempio, nel 1891 non rientra più nella norma.

Z U G N O . Perchè non si tratta più di armi ad avancarica.

M A F F I O L E T T I . Da parte mia vorrei osservare che, sopprimendo nel terzo comma le parole « a salve », lasciamo però sempre gli strumenti lanciarazzi, che non sono comunque armi. Gradirei poi qualche chiarimento a proposito delle « armi ad aria compressa sia lunghe che corte, escluse quelle destinate alla pesca e quelle per le quali la Commissione consultiva di cui al successivo articolo 6 escluda, in relazione alle caratteristiche proprie delle stesse, l'attitudine a recare offesa alla persona ».

B R A N C A . Vorrei anch'io avanzare qualche osservazione a proposito della proposta lettera *h*) e chiedere ulteriori chiarimenti.

Le armi ad avancarica sono tutte anteriori al 1890 o possono esservene anche di posteriori?

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. Sono tutte anteriori a tale data.

B R A N C A . Allora tanto vale parlare semplicemente di repliche di armi ad avancarica, senza aggiungere altro, perchè indicando quel termine non si fa altro che escludere quelle che eventualmente fossero state prodotte successivamente.

P E T R E L L A . Esistono anche i lanciabombe della prima guerra mondiale.

B R A N C A . Ciò conferma la mia tesi. Oltretutto, conservando il riferimento al 1890, eventuali modelli prodotti successivamente dovrebbero rientrare tra le armi da guerra, ma potrebbero però non presentare caratteristiche tali da non corrispondere a quei concetti che abbiamo testè fissato approvando l'articolo 1.

T R E U . L'articolo 2 inizia con le parole « Agli stessi effetti indicati nel precedente articolo 1, e salvo quanto disposto nel secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo ». Ciò significa che le repliche di modelli anteriori al 1890 saranno armi comuni da sparo, mentre quelle di eventuali successivi modelli appartengono ai tempi attuali. Ecco la ragione del limite.

B R A N C A . Ma quelle prodotte dopo il 1890, se non hanno caratteristiche di armi da guerra, che cosa sono? Facciamo una ipotesi puramente scolastica, poichè non so quale sia effettivamente la realtà.

P E T R E L L A . Saranno fucili, carabine, rivoltelle, fucili a rotazione e così via: armi che, non avendo caratteristiche belliche, sono semplicemente da fuoco.



1<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (12 febbraio 1975)

B R A N C A . Che ne sappiamo?

P R E S I D E N T E . Ma noi lo stabiliamo, facciamo una norma.

Z U G N O . Mi permetto di far osservare che l'elencazione dell'articolo 2 non è tassativa ma solo indicativa perchè i tipi di arma che già vi sono indicati sono armi comuni e quindi verranno elencati nel catalogo delle armi antiche, ma molti altri tipi di armi potranno rientrarvi se risponderanno a quelle norme che vedremo in seguito e che richiedono la presentazione di una domanda, la presentazione di un prototipo e l'accertamento da parte di una commissione. Non è vero che parlando del 1890 escludiamo dalle armi comuni tutte le riproduzioni di armi antiche successive a tale data, bensì le subordiniamo a quella che è la disciplina per il riconoscimento dell'arma comune da sparo. Le armi antiche hanno un commercio mondiale: l'Italia ne produce 60 mila all'anno, quasi tutte a Brescia, e di esse quasi il 99 per cento viene esportato, soprattutto negli Stati Uniti perchè per la maggior parte sono copie di armi dei cow boys. All'estero le armi vengono commerciate senza alcuna limitazione, senza porto d'armi, o nulla osta, quindi anche questo è un motivo per cui occorre mantenere il limite del 1890, che si rivela utile sotto ogni aspetto.

B R A N C A . Non voglio insistere troppo ma non sono convinto. Lo stesso articolo 2 tratta e regola la materia per quei modelli posteriori al 1890 configurabili come armi da guerra, ma io mi preoccupo che sempre dopo il 1890 si possano essere creati modelli non configurabili come armi da guerra e che siano più che armi comuni e comunque possono essere configurati come tali.

S C A R D A C C I O N E , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Lo spirito della norma è quello di permettere la riproduzione e la vendita, specialmente all'estero, di armi che sono ad avancarica e che fanno parte di collezioni. I modelli anteriori al 1890 erano tutti ad avancarica, dopo tale data si adottò il

sistema automatico, quindi non si produssero più armi per uso bellico ad avancarica.

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. Si potrebbe dire: « le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al primo comma così come risulta con la modifica testè proposta dal relatore.

(È approvato).

Vorrei richiamare l'attenzione su una questione che mi è stata prospettata, oltre che dal Sottosegretario, dal Ministro della difesa. Al primo comma dell'articolo 2, lettera e), il Ministro della difesa richiama la nostra attenzione sulla opportunità di usare la dizione « funzionamento automatico », (infatti quello che noi vogliamo porre in rilievo è proprio il funzionamento automatico, altrimenti la disposizione non avrebbe la necessaria efficacia), osservando appunto che la dizione « ripetizione automatica » viene riferita solo al ricaricamento automatico dell'arma dopo lo sparo, mentre la limitazione che si è inteso escludere è quella delle armi che possono sparare a tiro continuo, cioè con la raffica, e cioè a funzionamento automatico.

Io ho consultato la giurisprudenza in materia ed ho visto che quanto osservato dal Ministro della difesa è consacrato anche in numerose sentenze della magistratura. Ora, se le norme che ci accingiamo a varare debbono tendere ad impedire le manifestazioni più clamorose di crudeltà, dobbiamo usare dei termini adeguati.

T O G N I . D'accordo.

L A N F R È . A me sembra che l'una dizione non escluda l'altra e che anzi vadano usate entrambe.

P R E S I D E N T E . È chiaro che la formula più ampia comprende ogni ipotesi. Ad

ogni modo è bene porre l'accento sul funzionamento automatico.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento al primo comma dell'articolo 2, lettera e), tendente a sostituire la parola « ripetizione » con l'altra « funzionamento », avvertendo che la stessa modifica va apportata alla lettera g).

(*E approvato*).

Inoltre il Ministro della difesa ha fatto rilevare che, alla lettera f) dello stesso comma sarebbe opportuno sostituire le parole « le rivoltelle e le pistole a rotazione » con le altre « le rivoltelle o pistole a rotazione », essendo i due termini sinonimi. È comunque sempre bene citarli entrambi, per una maggiore cautela.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

(*È approvato*)

Metto ai voti il primo comma, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*E approvato*).

Al secondo comma non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti.

(*È approvato*)

La Sottocommissione ha presentato un emendamento tendente a sopprimere al terzo comma le parole « a salve ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*)

Metto ai voti il terzo comma, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*)

Infine, la Sottocommissione ha presentato i seguenti commi sostitutivi del penultimo: « Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, autopropellenti, nè possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per

le quali venga rilasciata apposita licenza del Questore.

Si considerano armi antiche da sparo quelle ad avancarica e quelle di fabbricazione anteriore al 1890 ».

A G R I M I . Non vedo il nesso logico tra la prima e la seconda parte di questo emendamento. Si vuole dire che rientrano in questo articolo tutte le armi antiche ad avancarica anteriori al 1890?

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. Si vuole parlare delle armi comuni da sparo. Potremmo dire: « Sono infine armi comuni da sparo quelle ad avancarica e quelle di fabbricazione anteriore al 1880 ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del penultimo comma con la modifica testè proposta dal relatore.

(*E approvato*).

B R U G G E R . Vorrei chiedervi se non ritenete opportuno aggiungere alla fine dell'ultimo comma, dopo la parola « regolamentari », le altre « o in caso di emergenza »

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. Chi giudica, poi, quali sono i casi di emergenza?

P E T R E L L A . Vi è la norma generale; non è necessario prevedere espressamente l'emergenza.

P R E S I D E N T E È anche pericoloso introdurre un concetto che potrebbe ampliarsi troppo.

B R U G G E R . Non insisto.

P R E S I D E N T E Metto ai voti l'ultimo comma.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

## Art. 3.

*(Alterazione di armi)*

Chiunque altera, in qualsiasi modo, un'arma, al fine di aumentarne la potenzialità di offesa, ovvero di renderne più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire centomila a un milione.

La Sottocommissione propone di sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenta la potenzialità di offesa, ovvero ne rende più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire centomila a un milione ».

Mi permetto di osservare che mi sembra eccessivo che si consideri anche il porto.

**A B E N A N T E .** Io osservo, invece, che la multa appare poco proporzionata e che si dovrebbe aumentare, se non si vuole aumentare la pena detentiva.

**M U R M U R A , relatore alla Commissione.** Possiamo portare la multa a lire 300 mila o a 2 milioni. Suggestisco anche di usare il congiuntivo, cioè dire: « ne aumenti la potenzialità di offesa ovvero ne renda... ».

**M A F F I O L E T T I .** Prima di passare alla votazione dell'articolo 3 vorrei mi venisse chiarito un ulteriore dubbio.

Tale articolo riguarda tutte le armi e, in ipotesi anche quelle a caccia e vi può essere un'arma di questo tipo con calcio di legno anatomico, cioè con guanciale sollevato, che può essere alterato per rendere più agevole il porto dell'arma stessa. Questa manomissione può essere oggettivamente punita?

**A B E N A N T E .** Le armi da caccia sono ammesse; l'articolo 3 si riferisce alle armi non ammesse.

**B R A N C A** A mio avviso, bisognerebbe sostituire l'« ovvero » di cui all'articolo

in esame con un « e » di congiunzione. Allora sarebbe fatta salva la preoccupazione del senatore Maffioletti.

**P E T R E L L A .** Non è possibile accettare il suo suggerimento, senatore Branca, perchè si può sempre aumentare la potenzialità di un'arma senza renderne per questo più agevole il porto; pertanto l'« ovvero » disgiuntivo deve essere mantenuto.

Il punto da considerare è quello dell'arma già modificata non in senso pericoloso ma diminuendone la potenzialità offensiva. Togliendo ad un fucile da caccia il guanciale se ne rende più agevole il porto, infatti, ma si diminuisce la precisione nell'uso dell'arma medesima.

**P R E S I D E N T E .** Perchè, allora, non eliminare dall'articolo il riferimento al porto di un'arma?

**B R A N C A .** Mi pare che, effettivamente, l'osservazione del senatore Maffioletti abbia dato luogo a seri dubbi. Bisogna legare il fatto oggettivo dell'aumento della potenzialità di offesa di un'arma alla circostanza di renderne più agevole il porto, l'uso o l'occultamento? Che cosa pensa la Commissione al riguardo?

Penso sia un punto da chiarire.

**P A S T O R I N O .** Quando si rende più agevole il porto di un'arma per una qualsiasi ragione, la potenzialità diventa del tutto secondaria; l'importante è che si sia riusciti a nascondere l'arma ed a portarla dove si è voluto.

L'osservazione del senatore Maffioletti potrebbe essere tenuta presente lasciando l'articolo 3 invariato ma precisando quanto egli ha evidenziato con un'espressione tipo « fatta eccezione per l'arma sportiva... » o simile.

**A B E N A N T E .** Ritengo che potremmo risolvere la questione se riuscissimo ad agganziare il discorso « arma » a quanto stabilito in proposito negli articoli 1 e 2. In tali articoli, infatti, sono elencate una serie di armi per le quali esistono certe proibizioni

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (12 febbraio 1975)

**S C A R D A C C I O N E**, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma le modificazioni si apportano sempre alle armi da caccia e non a quelle da guerra che pure sono contemplate agli articoli 1 e 2. Quando si mozzano le canne di un fucile lo si fa su un fucile da caccia.

**A B E N A N T E**. Posso aumentare la potenzialità di un fucile da caccia per colpire meglio il cinghiale e posso far questo in modo da non superare quella barriera che renderebbe il fucile, un'arma da guerra proibita; ora se riuscissimo, come ho già detto, a collegare il concetto di arma di cui all'articolo 3 con l'elencazione delle armi proibite di cui agli articoli precedenti tutto sarebbe risolto.

Se non si vuole seguire questa strada, allora dovremmo stabilire anche la potenza di fuoco permessa cadendo così in una casistica infinita, perchè ogni arma di cacciatore può essere usata in una qualsiasi manifestazione e provocare proprio quello che noi vogliamo evitare.

Qui si sono inserite le armi ad aria compressa; ebbene, chi mi assicura che, un domani, ad una manifestazione di fascisti, ad esempio, arrivino tutti con questo tipo di armi? Ci muoviamo in un campo indeterminato e sarà molto difficile trovare un « abito » che ci tuteli da tutto anche con questo disegno di legge. In definitiva, siamo sempre affidati alla capacità oggettiva di coloro che dispongono di permessi per l'uso delle armi e se vogliamo evitare, per quanto possibile, errori dobbiamo cercare di trovare l'aggancio di cui ho detto prima.

**B R A N C A**. Le preoccupazioni del senatore Abenante potrebbero essere eliminate pensando che, in definitiva, ciò che egli sostiene è implicito; cioè, all'articolo 3, si tratta di quelle armi previste negli articoli 1 e 2.

Ma per fugare le perplessità manifestate dal senatore Maffioletti vorrei qui ricordare le discussioni fatte a proposito del mirino o del cannocchiale dal collega Brugger. Il problema era questo: se si modifica una arma da caccia, ad esempio aggiungendovi

un cannocchiale questo fatto, di per sè, rende proibita l'arma oppure no? Alla fine, si arrivò a questa conclusione: poichè l'aggiunta di un cannocchiale non modifica le « dimensioni » di un'arma, questa modifica poteva essere permessa. Ora, nel caso prospettato dal senatore Maffioletti mi pare che ci troviamo nella medesima situazione: se ad un fucile viene tolto od aggiustato il calcio non se ne modificano le dimensioni e, quindi, sarei propenso a lasciare la norma di cui all'articolo 3 inalterata.

**M U R M U R A**, *relatore alla Commissione*. Direi che con questa precisazione, che potrebbe valere ai fini interpretativi dell'articolo 3, potremmo senz'altro passare alla sua approvazione.

**A B E N A N T E**. Se l'articolo non viene modificato ribadisco di non essere favorevole alla sua approvazione. La mia preoccupazione, infatti, è che con questa norma — così come è congegnata — finiremo per colpire tanta brava gente che fa semplicemente il cacciatore!

**B R U G G E R**. Comprendo la preoccupazione del senatore Abenante sotto questo profilo. un mirino migliore, un cannocchiale aggiunto ad un fucile ne agevolano senza dubbio l'uso.

**B R A N C A**. Ma non ne modificano le dimensioni, non dimentichiamolo!

**A B E N A N T E**. Insomma, se un mirino viene aggiunto ad un fucile da caccia non per uccidere il capriolo, ad esempio, ma una persona la pena prevista va sempre da uno a tre anni di reclusione!

**B R A N C A**. Insisto su quanto già detto perchè un elemento essenziale ai fini dell'applicazione di questa norma è che si modifichino le dimensioni di un'arma tanto nel caso in cui se ne voglia aumentare la potenzialità di essa quanto nel caso in cui se ne voglia aumentare la potenzialità di offesa quanto nel caso se ne voglia rendere più agevole il porto, l'uso o l'occultamento.

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (12 febbraio 1975)

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno altro domanda di parlare metto in votazione l'articolo 3 nel nuovo testo concordato di cui do lettura

## Art. 3

Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire trecentomila a lire due milioni

(E approvato)

## Art. 4.

(Porto di armi o strumenti assimilati)

Salvo le autorizzazioni previste dal terzo e quarto comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.

Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere nonchè bastoni o mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche ed oggetti similari, strumenti di lavoro o di uso domestico o altri strumenti che comunque possano prestarsi all'offesa della persona

Il contravventore è punito con l'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda da lire ventimila a centomila.

È vietato di portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da uno a nove mesi e con l'ammenda da lire quarantamila a duecentomila.

Con la stessa pena è punito chiunque, nelle riunioni indicate nel comma precedente porti gli altri strumenti indicati nel primo e nel secondo comma.

La pena è raddoppiata quando i reati di cui ai precedenti commi sono commessi al-

l'interno o nelle immediate adiacenze di scuole, pubbliche o private, delle università o degli istituti universitari.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'arresto in flagranza dei trasgressori alle norme dei tre precedenti commi.

Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

**MURMURA**, relatore alla Commissione. Quest'articolo ha formato oggetto di particolare attenzione da parte della Sottocommissione anche se, come ho già accennato, non è stata raggiunta su di esso un'intesa unanime.

L'articolo riguarda le cosiddette armi improprie e si è pensato che fosse opportuno ricorrere ad una prevenzione anche in questa direzione.

La Sottocommissione ha comunque svolto un buon lavoro ed ha apportato varie modifiche al testo in esame.

Il secondo comma risulta infatti come segue: « Senza giustificato motivo, non possono portarsi fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche nonchè qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona ». Il terzo comma è stato così modificato:

« Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire cinquantamila a duecentomila ».

La rimanente parte dell'articolo viene così modificata

È vietato di portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Salvo l'applicazione delle pene stabilite dal codice penale per il porto abusivo di armi, il trasgressore è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila.

Con la stessa pena è punito chiunque, nelle riunioni indicate nel comma precedente, porti gli altri strumenti indicati nel primo e nel secondo comma.

La pena è raddoppiata nei casi in cui le armi e gli altri oggetti di cui ai commi precedenti sono usati al fine di compiere reati.

Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di trasgressione alle norme del precedente comma quarto.

Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e il secondo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere ».

Queste modifiche comportano anche una modifica del titolo dell'articolo 4 in questo senso: « Porto di armi od oggetti atti ad offendere ».

Il Sottocomitato si è molto interessato soprattutto del problema della pena da irrogare. Propendendosi da parte di alcuni ad una discrezionalità degli ufficiali di polizia giudiziaria, allorquando siano colti in flagranza i possessori di queste armi o di questi oggetti atti ad offendere, si è poi concluso nel senso di confermare l'obbligatorietà dell'arresto nei casi di flagranza. Modificando le previsioni della pena nei casi di lieve entità, si è limitata la pena alla sola ammenda e non anche all'arresto.

In coerenza, poi, con l'abrogazione dell'articolo 19 e dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si è stabilita anche la confisca delle armi e degli altri oggetti che siano stati usati per offendere la persona. E si è voluto peraltro prevedere, attraverso la modifica introdotta all'articolo 2, che gli altri strumenti debbano essere chiaramente destinati, per l'uso che se ne fa o per le minacce che tramite essi si realizzano, ad offendere la persona. Cioè si è confermato il concetto di mazze, catene, fionde, eccetera, poichè è a conoscenza di tutti quale e quanto uso non certamente pacifico viene

fatto di questi strumenti nelle manifestazioni.

PETRELLA. Poichè in sede di Sottocomitato avevo avanzato diverse richieste e avevo sollevato anche delle riserve circa la formulazione di questo articolo, prendo la parola per svolgere alcune considerazioni e per riproporre in questa sede una serie di emendamenti.

La modifica della normativa relativa alle armi improprie, cioè agli oggetti atti ad offendere diversi dalle armi da sparo, può essere realizzata non solo dal punto di vista quantitativo, nel senso cioè di aumentare gli oggetti (catene, mazze, eccetera) la cui lesività è dimostrata in manifestazioni oppure in aggressioni e atti di delinquenza comune, ma anche dal punto di vista qualitativo superando il concetto medesimo dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e armonizzandolo anche con le conclusioni di certa parte della giurisprudenza pratica e teorica che si è occupata della materia: non facendo, cioè, uno schematico riferimento all'ingiustificato motivo in contravvenzioni che possono essere compiute anche a solo titolo di colpa, ma facendo riferimento a situazioni oggettive di effettivo pericolo.

Peraltro, rendendomi conto dell'indirizzo che si era venuto a delineare nella proposta ministeriale, cioè quello di volere aumentare il numero degli strumenti atti ad offendere non compresi in precedenza nell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, avevo anche acceduto all'idea di limitare quello scarto qualitativo solo agli oggetti che venivano aggiunti, temendo che ne potessero derivare degli abusi in sede applicativa. al di fuori appunto delle situazioni che si riferiscono a concreto pericolo, cioè alla possibilità rilevante oppure alla probabilità (a seconda del concetto di pericolo cui uno si voglia rifare) che l'arma impropria, l'oggetto atto ad offendere venga concretamente usato.

Pertanto, avevo proposto in sede di Sottocomitato che l'articolo 4 comprendesse la prima parte del testo attuale (che innova in nulla il primo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (12 febbraio 1975)

e la parte del secondo comma fino alle parole « strumenti da punta o da taglio atti ad offendere »; aggiungendo a questo punto le parole « o qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio la cui destinazione prevalente sia l'offesa alla persona ». Dopodichè proponevo l'inserimento della norma relativa alla punizione del porto d'armi senza giustificato motivo, nonchè un ulteriore comma del seguente tenore:

« Alla stessa pena è soggetto chiunque sia colto in possesso di bastoni, mazze, catene o altri oggetti contundenti, idonei a recare offesa alla persona, quando per inequivoche circostanze di luogo o di tempo o di situazione sia evidente che l'uso di tali oggetti è di aggredire o minacciare una o più persone ».

Avevo anche previsto (ma al riguardo non insisterei, a meno che la Commissione non ritenesse giustificata la norma) che in tal caso non è punibile chi ha compiuto il fatto nella ragionevole condizione di doversi difendere da un'aggressione.

A scopo di ulteriore tutela dell'uso degli oggetti di cui sopra che può essere fatto nelle pubbliche manifestazioni, avevo invece formulato un comma del seguente tenore:

« Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste delle bandiere, dei cartelli, degli striscioni, usati nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, nè gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti ».

Qual è la ragione di questa norma? Avendo aggrunto la dizione « di bastoni », è chiaro che si apre la possibilità ad atti di arbitrio notevole. Infatti, se io mi reco ad una manifestazione portando la bandiera avvolta all'asta metallica, ecco che mi si può arrestare per questo motivo; per lo stesso motivo può addirittura essere fermata la pubblica manifestazione. Ma dirò di più: dal momento che si dice « senza giustificato motivo », l'uso di qualsiasi simbolo o cartello in qualsivoglia tipo di manifestazione spontanea finisce per rientrare nella previsione di questa norma, il che mi sembra che sia eccessivo e che possa esporci all'accusa di aver fatto una norma borbonica.

PRESIDENTE. Un solo chiarimento: ma la parola « bastone » non è stata soppressa?

PETRELLA. Ecco il punto cui volevo arrivare. Le aste metalliche delle bandiere sono tubi che si avvitano; cioè, sebbene venga eliminata la parola « bastone », rimangono i termini « mazza » e « tubo », i quali strumenti possono avere anche la destinazione di cui ho detto; per cui una precisazione che escluda le aste di bandiere e le mazze di cartelli mi sembrerebbe indispensabile, tanto più che verrebbe previsto il caso dell'uso indebito di questi strumenti come oggetti contundenti, i quali sarebbero soggetti a sanzione.

Il problema mi sembra particolarmente rilevante, perchè non è raro, ad esempio che, rispetto alle catene cui si fa riferimento, vi sia un uso perfettamente lecito, soprattutto nelle scuole. E mi riferisco al motorino che il ragazzo in genere usa e che ha una grossa catena che serve per legare il motorino stesso onde evitare un furto. Ora, quello di cui deve preoccuparsi il legislatore è che la norma non si presti a possibili arbitri, quindi la nostra deve essere una funzione di tutela. Una volta che prevediamo le situazioni pericolose facendo scattare il meccanismo della sanzione penale, abbiamo fatto tutto ciò che era possibile per la prevenzione di questi reati, senza venir meno al compito che ci eravamo prefisso: di sanzionare delle attività che sono illecite, teppistiche e alle quali non vogliamo dare giustificazione di sorta.

Questo lo dico perchè la modificazione che propongo venga vista nel suo giusto aspetto, cioè come un modo ragionevole di affrontare il problema delle armi improprie nella sua globalità, riportandolo al concetto di situazione pericolosa e non di ingiustificatezza colposa del fatto.

Allora, per esempio, arriviamo a considerare anche il caso dei bambini che usano le sfere per i monopattini o le carriole o per giocare a palline. Possiamo guardare con l'occhio del terziario francescano e sperare nel bene, ma la pratica quasi trentennale, che abbiamo dell'uso compiuto delle norme, ci ha disincantati, così come abbiamo anche

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (12 febbraio 1975)

dovuto constatare che la loro applicazione ha anche potuto essere, in alcuni casi, che non meritavano sanzione, aberrante.

PRESIDENTE. A questo punto è, forse, opportuno sospendere l'esame dell'articolo per offrire a noi stessi ed al senatore Petrella una pausa di riflessione,

PETRELLA, Intendevo proprio proporre questo, anche per avere la possibilità di formulare gli emendamenti che desidero presentare,

BRANCA. Desidero ricordare la trama di un famoso romanzo di Victor Hugo, « Il Novantatre », nel quale si narra di un cannone che su di una nave, durante la navigazione, si sciolse improvvisamente dalle catene per la negligenza di un uomo, il quale, però, fu il solo che riuscì a fermarlo salvando la nave. Ebbene, costui fu premiato con la medaglia d'oro per il suo atto di coraggio, ma fu condannato a morte per la precedente negligenza.

Noi ci comportiamo allo stesso modo perchè assolviamo per legittima difesa colui che si è armato per timore di un'aggressione, ma lo puniamo per il porto d'armi. Mi pare una contraddizione che dovrebbe essere eliminata estendendo anche al porto d'armi tale assoluzione.

VENANZI. Vorrei avanzare un suggerimento. La definizione dell'arma impropria e dell'oggetto contundente è quanto mai difficile, penserei, quindi, di ricorrere ad una formulazione della norma che sia più legata all'effettivo verificarsi dell'evento ed abbia quindi un carattere più penale che contravvenzionale. Ricordo a questo proposito l'episodio accaduto a Bologna, al tempo infelice delle squadre fasciste, ad opera di quel personaggio che si faceva chiamare Arcobaldo Bonaccorsi, già Conte Rossi della guerra di Spagna, il quale, in risposta alle norme emanate contro l'uso dei manganelli, armò la sua squadra di stoccafissi, oggetti contundenti anche più micidiali dei bastoni.

PRESIDENTE. Propongo, dunque, di accantonare l'articolo 4. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Art. 5.

*(Limiti alle registrazioni.  
Disciplina delle armi giocattolo)*

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto delle munizioni relative alle armi da caccia e dei giocattoli pirici.

L'articolo 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, è abrogato.

Le disposizioni del citato testo unico, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e quelle della presente legge non si applicano alle armi giocattolo.

Le armi giocattolo non possono avere le stesse dimensioni e caratteristiche delle armi da guerra, tipo guerra o comuni da sparo, nè possono essere fabbricate con l'impiego di tecniche e materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra, tipo guerra o comuni da sparo, o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di qualsiasi oggetto idoneo all'offesa della persona.

Chiunque non osserva le disposizioni del precedente comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire centomila a un milione.

Le disposizioni del presente articolo concernenti le armi giocattolo si applicano decorso un anno dal giorno di entrata in vigore della presente legge.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. La Sottocommissione ha elaborato il seguente nuovo testo dell'articolo 5, il quale contempla la sostituzione dei commi primo e quarto ed il trasferimento nelle norme transitorie dell'ultimo comma, fermi restando gli altri commi:

« Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi



1<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (12 febbraio 1975)

di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto delle cartucce e dei relativi bossoli ed inneschi per armi comuni da sparo ad anima liscia, dei pallini per le armi ad aria compressa e dei giocattoli pirici.

L'articolo 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, è abrogato.

Le disposizioni del citato testo unico, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e quelle della presente legge non si applicano alle armi giocattolo.

Le armi giocattolo non possono avere le dimensioni e l'aspetto delle armi da guerra o comuni da fuoco, nè possono essere fabbricate con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentono la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona.

Chiunque non osserva le disposizioni del precedente comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire centomila a un milione.

Le disposizioni del presente articolo concernenti le armi giocattolo si applicano decorso un anno dal giorno di entrata in vigore della presente legge ».

**B R A N C A .** Il nuovo testo dell'articolo 5 stabilisce che non si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773; poichè tra quelle disposizioni ve ne è una che obbliga gli esercenti a tenere un registro, tale obbligo viene ad essere annullato. Quindi questi esercenti non sono obbligati a tenere un registro.

Senonchè, quando noi stabiliamo che non si applica l'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non escludiamo però che si applichi l'articolo 35 del medesimo testo che dice che il fabbricante, il commerciante di armi che esercita l'industria della riparazione delle armi è obbligato a tenere un registro. Ora, il fatto è che l'articolo 55

non si riferisce tanto alle armi quanto alle munizioni.

**P R E S I D E N T E .** Mi permetta, senatore Branca, ma il primo comma dell'articolo 5, così come modificato dalla Sottocommissione, prevede che le disposizioni di cui al citato articolo 55 « non si applicano alla vendita al minuto delle cartucce e dei relativi bossoli ed inneschi per armi comuni da sparo ad anima liscia, dei pallini per le armi ad aria compressa e dei giocattoli pirici ». Mi sembra dunque che le sue perplessità dovrebbero essere fugate.

**B R U G G E R .** Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul disposto del quarto comma dell'articolo in esame laddove si parla delle armi giocattolo e si dice che non possono avere le dimensioni e l'aspetto delle armi da guerra o comuni da fuoco.

Ebbene, se un'arma giocattolo, ad esempio una pistola, ha le stesse dimensioni e lo stesso stampo di un'arma vera ma è di colore diverso basta questo per farle assumere un aspetto che la differenzia dall'arma da guerra o comune da fuoco?

**M U R M U R A ,** relatore alla Commissione. Ricordo al senatore Brugger che proprio lui, insieme al senatore De Matteis, ha proposto questo emendamento al quarto comma dell'articolo 5. La Sottocommissione non ha fatto altro che recepirlo.

**B R U G G E R .** È vero; ma ciò non toglie che, per scrupolo di coscienza, io desideri sottoporre alla Commissione il problema.

**G A V A .** Effettivamente, onorevole Presidente, a me pare strano che volendo parlare di giocattoli si usi la dizione « armi giocattolo »; noi dobbiamo garantire solo la fabbricazione di giocattoli, non di « armi giocattolo » e pertanto sopprimerei senz'altro il termine « armi ».

**P R E S I D E N T E .** Non ho partecipato ai lavori della Sottocommissione, ma giustifico pienamente la dizione adottata in

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (12 febbraio 1975)

quanto in tutta la nostra legislazione si parla, per l'appunto, di « armi giocattolo ».

G A V A . Ma noi vogliamo però modificare, anche psicologicamente, questa legislazione! A parte il fatto che è contraddittorio dire che le « armi giocattolo » non possono avere l'aspetto delle armi.

M A F F I O L E T T I . Ritengo che con la norma in esame ci si voglia riferire non solo ai giocattoli comuni ma anche a quelle cosiddette armi giocattolo che sono imitazioni perfette delle armi da fuoco e da guerra e che rientrano nella tipologia del collezionismo. Si tratta, in definitiva, non più di tradizionali giocattoli, ma di modellini ad imitazione perfetta delle armi vere.

Ora se così è, e chiedo il conforto del parere dei Commissari che hanno partecipato ai lavori della Sottocommissione, perchè dovremmo colpire questa produzione? Al limite, se proprio si volesse abolire il termine « armi giocattolo » si potrebbe parlare di « armi modello » o di « modelli di armi ».

B R A N C A . In appoggio a quanto sostenuto dal senatore Gava ritengo anche io che parlare di « armi » a proposito di giocattoli sia effettivamente in contrasto con lo spirito stesso del disegno di legge.

Quando si dice che i giocattoli non possono avere le dimensioni delle armi da guerra o comuni da fuoco si riconosce che il giocattolo non solo non può avere questo aspetto ma non può essere neanche considerato come arma. Questo è il concetto ideale da tenere presente.

G A V A . Ripeto, quando si dice che i giocattoli non possono avere nè le dimensioni nè l'aspetto di armi allora sono contrario a parlare, comunque, di « armi giocattolo ». Si parli di giocattoli e basta.

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. La proposta del senatore Gava potrebbe essere accolta tenendo anche conto del fatto che per le armi da guerra esiste una certa elencazione mentre per le armi comuni da fuoco ci sarà un catalogo nazionale; ora,

tutto il resto non può essere considerato arma giocattolo ed allora sarebbe effettivamente preferibile parlare solamente di giocattoli, per cui il quarto comma dell'articolo 5 potrebbe essere formulato come segue: « I giocattoli non possono avere le dimensioni e l'aspetto delle armi da guerra o comuni da sparo (ovviamente non da fuoco), nè possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona ».

M A F F I O L E T T I . Vi sono esempi di rapine consumate con armi giocattolo. Alcuni oggetti che noi chiamiamo armi giocattolo sono perfette imitazioni (che stanno anche in cofanetti) di armi da guerra. Cito il caso della Luger che è stata riprodotta con precisione. Si chiama arma modello, ed è un'arma modello da collezione. In questo caso, chiunque può acquistarla liberamente e commettere una rapina.

Allora, non è il caso di fare una riflessione su questo problema delle armi modello?

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. Questa è un'altra ipotesi.

B R U G G E R . Il relativo comma è stato inserito per impedire che con armi giocattolo si possano compiere delle rapine. Ora, se una di queste cosiddette armi giocattolo, che può avere le caratteristiche illustrate dal senatore Maffioletti, invece di essere nera è rossa ed è di plastica, è chiaro che non può servire per commettere una rapina.

M A F F I O L E T T I . Per le armi giocattolo non sorge problema. L'ipotesi che facevo io è un'altra e va meditata perchè vi sono armi modello fatte allo scopo di imitare perfettamente le armi vere.

G A V A . Non si considerano giocattoli.

P E T R E L L A . Io direi: « i giocattoli e i modelli da confezione o da mostra. . ».

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (12 febbraio 1975)

G A V A . I modelli debbono avere sia l'aspetto che le dimensioni delle armi vere, solamente che non sono offensivi.

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. Secondo me bisognerebbe evitarne l'uso come arma impropria.

M A F F I O L E T T I . Io ne vieterei la fabbricazione, perchè a mio avviso si tratta di un'arma da guerra che viene imitata perfettamente; e questa è una cosa illecita.

P R E S I D E N T E . Con la riserva di esaminare il problema delle armi modello in sede di articolo 4, metto ai voti l'emendamento al terzo e al quarto comma del testo proposto dalla Sottocommissione, suggerito dal senatore Gava, inteso a sostituire la dizione « armi giocattolo » con la parola « giocattoli »

(*E approvato*)

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. Secondo l'intesa raggiunta in sede di Sottocommissione, propongo che l'ultimo comma dell'articolo 5 venga trasferito nelle norme transitorie.

P R E S I D E N T E . Nessuno facendo obiezioni, rimane così stabilito. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 5 nel suo complesso, quale risulta nel nuovo testo della Sottocommissione con gli emendamenti testè approvati e senza l'ultimo comma che sarà votato come articolo a se con le disposizioni transitorie.

(*È approvato*).

#### Art. 6.

(*Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi*)

È istituita, presso il Ministero dell'interno, la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi. La Commissione si compone di un presidente, di due rappresentanti del Ministero dell'interno, due del Ministero della difesa, due del Ministero del-

l'industria, del commercio e dell'artigianato, uno del Ministero de commercio con l'estero e di tre esperti in materia balistica.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della direzione generale della pubblica sicurezza.

Il presidente e i componenti della Commissione sono nominati con decretoo del Ministero dell'interno, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo annualmente delegato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i supplenti.

La Commissione esprime parere sulla catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per le loro caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate nel precedente articolo 1, nonchè su tutte le questioni ad essa sottoposte dal Ministro dell'interno in ordine alle armi ed alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi.

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. Il presente articolo riguarda la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi. La Sottocommissione ha ritenuto di dover dare una rappresentanza ai settori della produzione industriale e artigianale e a quello della caccia, elevando a cinque i due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed inserendo tre esperti in materia balistica. Pertanto, il primo comma dell'articolo 6 suonerebbe:

« È istituita presso il Ministero dell'interno la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi. La Commissione si compone di un presidente, di due rappresentanti del Ministero dell'interno, due del Ministero della difesa, cinque del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (12 febbraio 1975)

cui tre in rappresentanza dei settori della produzione industriale ed artigianale e di quelle della caccia, su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative, uno del Ministero del commercio estero e da tre esperti in materia balistica ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 6 nel testo proposto dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 nel suo complesso, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 7.

(Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo)

È istituito, presso il Ministero dell'interno, il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo delle quali è ammessa la produzione o l'importazione definitiva

L'iscrizione dell'arma nel catalogo costituisce accertamento definitivo della qualità di arma comune da sparo posseduta dal prototipo.

Nel catalogo sono indicati:

- il numero progressivo d'iscrizione;
- la descrizione dell'arma e il calibro;
- il produttore o l'importatore;
- lo Stato in cui l'arma è prodotta o dal quale è importata.

Con propri decreti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, il Ministro dell'interno determina:

- 1) la data di inizio delle operazioni di catalogazione;
- 2) le modalità per l'iscrizione nel catalogo e quelle relative al rifiuto dell'iscrizione;
- 3) le modalità per la pubblicazione e gli aggiornamenti del catalogo.

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. La Sottocommissione propone di sostituire il testo dell'articolo 7 con il seguente:

Art. 7.

(Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo)

È istituito, presso il Ministero dell'interno, il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo delle quali è ammessa la produzione o l'importazione definitiva.

La catalogazione dei prototipi di nuova produzione o di nuova importazione avverrà sulla base dei disegni e delle caratteristiche indicate nella domanda.

La presentazione del prototipo non è richiesta per i fucili da caccia ad anima liscia, nonchè per le riproduzioni di armi antiche ad avancarica, all'iscrizione dei quali in catalogo si procede tenendo conto delle caratteristiche comuni a tali armi.

L'iscrizione dell'arma nel catalogo costituisce accertamento definitivo della qualità di arma comune da sparo posseduta dal prototipo.

Nel catalogo sono indicati:

- il numero progressivo d'iscrizione;
- la descrizione dell'arma e il calibro;
- il produttore o l'importatore,
- lo Stato in cui l'arma è prodotta o dal quale è importata.

Confezioni artistiche od artigianali non alterano il prototipo se rimangono invariate le qualità balistiche, il calibro e le parti meccaniche di esso.

Con propri decreti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, il Ministero dell'interno determina:

- 1) la data di inizio delle operazioni di catalogazione;
- 2) le modalità per l'iscrizione nel catalogo e quelle relative al rifiuto dell'iscrizione;
- 3) le modalità per la pubblicazione e gli aggiornamenti del catalogo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo

lo 7 nel testo proposto dalla Sottocommissione.

(E approvato).

Art. 8.

(Accertamento per il rilascio di autorizzazioni di polizia in materia di armi)

La richiesta intesa ad ottenere il nulla osta per l'acquisto o la cessione di armi, ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, deve indicare i motivi dell'acquisto o della cessione.

La licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è richiesta anche per l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi.

Il rilascio del nulla osta di cui al primo comma, delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, la collezione, il deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, è subordinato all'accertamento della capacità tecnica del richiedente

Ad analogo accertamento è soggetto chiunque detiene armi, fermo l'obbligo di darne avviso alla competente autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 38 dello stesso testo unico.

Ai fini dell'accertamento della capacità tecnica, l'interessato deve sostenere apposito esame presso la Commissione di cui all'articolo 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La Commissione è integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa quando l'accertamento è richiesto da persona che debba esercitare l'attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì alle persone che rappresentano, a norma dell'articolo 8 del citato te-

sto unico, il titolare dell'autorizzazione di polizia.

Coloro che hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari o che esibiscano certificato d'idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente Sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.

L'accertamento della capacità tecnica non è richiesto per l'acquisto, la detenzione e il porto di armi da parte di coloro che siano autorizzati per legge.

La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano già ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Coloro che esercitano l'industria di riparazione delle armi devono richiedere alla competente autorità di pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo comma del presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 33 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. La Sottocommissione propone che nel terzo comma, là dove si dice « Il rilascio del nulla osta di cui al primo comma », vengano soppresse le parole « del nulla osta di cui al primo comma ».

La Sottocommissione propone altresì la abrogazione del quarto comma.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento, proposto dalla Sottocommissione al terzo comma, soppressivo delle parole « del nulla osta di cui al primo comma ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento soppressivo del quarto comma proposto dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 9.

(Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di polizia in materia di armi)

Oltre quanto stabilito dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 43 dello stesso testo unico. Per il rilascio di tali autorizzazioni, l'autorità di pubblica sicurezza può richiedere agli interessati la presentazione del certificato di cui al quarto comma dell'articolo 35 del predetto testo unico modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452.

Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 31 maggio 1965, n. 575, le autorizzazioni di cui al primo comma non possono essere rilasciate a coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

(È approvato).

M A F F I O L E T T I . Vorrei suggerire alla Commissione di riflettere anche sulla esigenza di una norma transitoria per legalizza-

re la situazione dei detentori di armi antiche non da guerra, perchè ci sono casi in cui molti cittadini in possesso di armi antiche non le hanno legalizzate non avendo dato importanza alla cosa, ma che adesso si trovano nelle condizioni di doversi sottoporre ad una disciplina.

M U R M U R A . Qualche cosa, onorevole collega, è stato fatto al riguardo. All'articolo 31-*bis* è stato aggiunto un terzo comma da me proposto che recita: « Non sono infine punibili quanti detengono, in forza di denuncia presentata a norma dell'articolo, eccetera, ed accettata dai competenti organi, armi da guerra o tipo guerra impropriamente acquisite come armi comuni prima dell'entrata in vigore della presente legge, sempre che provvedano agli adempimenti prescritti entro 60 giorni dalla pubblicazione, eccetera ».

P E T R E L L A . Il collega Maffioletti si riferiva ad altro, cioè alle armi antiche, non da guerra.

S C A R D A C C I O N E , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche quelle armi antiche, però, nacquero come armi da guerra.

M A F F I O L E T T I . Ribadisco la necessità, a mio avviso, di elaborare una norma transitoria per legalizzare la situazione dei detentori di armi antiche non da guerra.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 13.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*  
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO